



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO NEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA CONSULTA DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI DEL COMUNE DI PESCARA

Approvato con delibera di C.C. n.139 del 21.06.2004

Modificato con delibera di C.C. n. 223 del 25.10.2004

Articolo1

Finalità

Il presente regolamento disciplina - ai sensi dell'Art. 36/bis e 36/ter dello statuto l'elezione di un "Consigliere Aggiunto" nel Consiglio Comunale e della "Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri".

1. Sono istituiti il "Consigliere Aggiunto nel consiglio comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi" e la "Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi" organismi di rappresentanza e strumenti di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri o apolidi che nel Comune di Pescara risultino residenti, di seguito denominati Consigliere Aggiunto e Consulta degli Stranieri.
2. Il Consigliere Aggiunto e la Consulta degli Stranieri sono eletti a suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini stranieri che provengano da Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Il Consigliere Aggiunto e la Consulta degli Stranieri restano in carica per la durata del mandato del Sindaco.
4. Il Consigliere Aggiunto è membro di diritto della Consulta degli Stranieri.

Articolo 2

Funzioni

1. La Consulta degli Stranieri dà attuazione ai principi d'uguaglianza, di pari dignità della popolazione e d'integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna e dell'uomo, la cultura multietnica, della pace e della democrazia e della libertà.

A tal fine:

- favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
- è momento d'informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri ed apolidi nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa;
- assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi;
- si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed associati, e per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
- presenta proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta dandone comunicazioni alla Presidenza del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al primo Consiglio utile.

2. La Consulta degli stranieri è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta. E' altresì lo strumento attraverso il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'Amministrazione comunale.

Articolo 3

Sede e strumenti

1. Il Consigliere Aggiunto e la Consulta degli Stranieri hanno sede presso i locali messi a disposizione dal Comune di Pescara e si avvalgono del personale e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il bilancio comunale dovrà prevedere un apposito capitolo di spesa per il funzionamento della Consulta.

Articolo 4

Composizione

1. La Consulta è composta da 15 membri, compreso il Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno Vicario e dal Consigliere Aggiunto. I 14 membri sono eletti in rappresentanza delle seguenti aree geografiche: Africa, Asia e Oceania, America, Europa non comunitaria ed Apolidi.

Articolo 5

Competenze della Consulta degli stranieri

1. La Consulta degli Stranieri approva, a maggioranza dei componenti, le proposte e le richieste da sottoporre all'amministrazione comunale, che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, sono tenuti ad esaminare la proposta entro un congruo termine.
3. La Consulta degli Stranieri esprime parere consultivo obbligatorio sulle proposte di deliberazione riguardanti le problematiche dell'immigrazione. A tal fine le proposte sono inviate alla Consulta degli Stranieri, che deve esprimersi entro 30 giorni, salvo casi di dichiarata urgenza.

Articolo 6

Partecipazione alle attività del Comune del Consigliere Aggiunto

1. Il Consigliere Aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola e di proposta su ogni provvedimento all'esame del Consiglio Comunale, ma senza diritto di voto; a tale scopo è inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno; al Consigliere Aggiunto è riservato un posto nell'emiciclo del Consiglio Comunale.
2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale al Consigliere Aggiunto è corrisposto il gettone di presenza.

3. Il Consigliere Aggiunto, può partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari formalmente istituite senza gettone di presenza con gli stessi diritti del Consigliere Comunale non membro di commissione e senza delega.
4. Il Consigliere Aggiunto nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e proposte di delibera nelle forme e modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Consigliere Aggiunto è organo di raccordo tra la Consulta degli Stranieri ed il Consiglio Comunale e rappresenta in Consiglio le istanze e le problematiche della Consulta.

Articolo 7

Sedute

1. Le sedute della Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi sono pubbliche. L'ordine del giorno delle sedute è trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed inserito in rete civica.
2. Alle riunioni della Consulta partecipano il Sindaco o suo delegato, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali nonché i Presidenti dei Consigli di Quartiere o loro delegati con diritto di parola previa autorizzazione del Presidente.
3. E' facoltà del Presidente invitare Dirigenti Comunali e/o rappresentanti di altri Enti al fine di contribuire alla discussione di particolari argomenti.

Articolo 8

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta approva un proprio regolamento che disciplini le modalità di convocazione della consulta stessa, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni della Consulta, i diritti e i doveri dei consiglieri, del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le procedure di voto, garantendo la piena partecipazione di tutti i Consiglieri stranieri.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente regolamento e con i principi generali ispiratori dell'azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte della Commissione Consiliare Permanente Statuto.
3. Le sedute della Consulta sono comunque valide se è presente la maggioranza dei membri e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 9

Insedimento e scioglimento della Consulta

1. La Consulta è insediata a seguito della convalida degli eletti e resta in carica fino al rinnovo.
2. La prima seduta della Consulta degli Stranieri è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede fino alla elezione del suo Presidente.
3. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento della Consulta dei rappresentanti degli immigrati nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri

decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi.

4. Dopo tre riunioni consecutive della Consulta dichiarate deserte, il Presidente del Consiglio Comunale invita la Consulta stessa a riunirsi. Se la ulteriore seduta viene dichiarata deserta, il Sindaco provvede allo scioglimento della Consulta con le modalità di cui al precedente comma.
5. In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti, le nuove elezioni dovranno svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.

Articolo 10

Elezione del Presidente della Consulta

1. Nella prima seduta i membri della Consulta eleggono, previa presentazione delle candidature nei termini previsti dal Regolamento con tre votazioni separate, a maggioranza di voti il Presidente, il Vice Presidente Vicario, ed un Vice Presidente tutti di diverse aree geografiche.
2. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario ed in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.
3. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal membro anziano di età.
4. Il Presidente rappresenta la Consulta, forma l'ordine del giorno in collaborazione con i due Vice Presidenti, convoca e presiede le riunioni, assicura il collegamento con gli organi istituzionali.
5. Il Consigliere Aggiunto, membro di diritto della Consulta non può ricoprire la carica di Presidente o di vice Presidente della Consulta.

Articolo 11

Sostituzione dei membri

1. Si considera decaduto il Consigliere che perda uno dei requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un Consigliere si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista.
3. Qualora la lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità alla lista meno rappresentata nella Consulta.

Articolo 12

Norme transitorie

1. Il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro sei (6) mesi dalla esecutività del presente regolamento.

DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO E DELLA CONSULTA DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI

Articolo 13

Elettorato attivo

1. Alle elezioni del Consigliere Aggiunto e della Consulta degli stranieri possono partecipare i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, siano residenti nel territorio del Comune di Pescara, in possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza di un paese straniero non appartenente all'Unione Europea o "status" di apolide;
 - aver compiuto diciotto anni d'età.
2. Non possono in ogni caso essere elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea.
3. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:
 - a) del passaporto;
 - b) del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o della carta di soggiorno;
 - c) della carta d'identità italiana in corso di validità.

Articolo 14

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere Aggiunto e di membri della Consulta degli stranieri coloro che sono residenti nel territorio della Repubblica Italiana e sono in possesso degli altri requisiti di cui all'art.13 comma 1 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 13 comma 2;
2. La carica di consigliere Aggiunto del Comune di Pescara è incompatibile con la carica di consigliere di altri Enti Locali;
3. Non possono ricoprire l'ufficio di Consigliere Aggiunto coloro i quali si trovino in una delle condizioni ostative, ove compatibili, stabilite dalla legge o dallo statuto per la carica di Consigliere Comunale e delle Circoscrizioni.

Articolo 15

Indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
 - la data delle consultazioni;

- i seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura del seggio.

3. Dell'imminenza delle elezioni è data notizia con ogni mezzo idoneo.

Articolo 16

Liste elettorali dei candidati per l'elezione della Consulta degli stranieri

1. L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste elettorali programmatiche;
2. Ciascuna lista deve fare riferimento ad una delle seguenti aree geografiche:
 - Africa;
 - Asia;
 - America e Oceania;
 - Europa non U.E. - Apolidi.
3. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere, almeno trenta e non più di sessanta firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista;
4. Nella formazione delle liste è garantita la presenza dei rappresentanti di entrambi i generi nella misura non inferiore al 20%;
5. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni;
6. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 3 e non superiore a 14;
7. Le liste, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare:
 - il simbolo e la denominazione della lista;
 - l'area geografica di cui la lista è espressione;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
8. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione.
9. Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al punto 1 dell'art. 14.

Articolo 17

Presentazione delle candidature per l'elezione del Consigliere Aggiunto

1. Le Candidature all'ufficio di Consigliere Aggiunto è presentata mediante deposito di almeno 50 e non più di 100 sottoscrizioni di firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura. Le candidature devono essere presentate in Comune a pena d'inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione della consultazione.
2. Al candidato presentato è assegnato un numero corrispondente all'ordine di

presentazione.

3. Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al punto 1 dell'art. 14.

Articolo 18

Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
 - dal Sindaco, che presiede o suo delegato;
 - dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
 - dal Segretario Generale;
 - dal Dirigente dei Servizi Demografici;
 - dal Dirigente del Servizio Legale;
2. La Commissione Elettorale:
 - decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 19

Schede elettorali

1. La scheda elettorale per l'elezione della Consulta degli stranieri reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.
2. La scheda elettorale per l'elezione del Consigliere Aggiunto reca i nomi dei candidati; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Articolo 20

Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da almeno due membri.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.

3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

Articolo 21

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Consulta e del Consigliere aggiunto si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti del passaporto oltre che al permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome, utilizzando le lettere dell'alfabeto italiano, e/o il numero corrispondente al candidato.
4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
5. Il voto per l'elezione del Consigliere aggiunto si esprime barrando il nome del candidato riportato sulla scheda.
6. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
7. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
8. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
9. A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati (tot. voti validi/tot seggi = voti lista/seggi lista). La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 14 seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.

Art. 21 bis (1)

Operazioni di voto con sistema elettronico.

1. Le operazioni di voto possono svolgersi con il sistema elettronico. In tale caso non si applicano le disposizioni dettate dall'art. 19 e dall'art. 24 comma 1.
2. L'ordinanza del sindaco di cui all'art. 24, comma 2, indica le modalità di dettaglio che dovranno assicurare:
 - La segretezza del voto
 - L'anonimato dell'elettore
 - L'unicità del voto
 - La sicurezza nella gestione delle preferenze espresse
 - La verificabilità dei risultati.

Articolo 22

Rappresentanza delle aree geografiche nella Consulta

1. Al fine di assicurare ad ogni area geografica almeno un rappresentante nella Consulta, qualora a seguito del computo dei voti e della conseguente assegnazione dei seggi una o più aree geografiche non venga affatto rappresentata in Consulta, pur avendo presentato una lista ed ottenuto uno o più voti validi, è comunque attribuito a ciascuna di esse un seggio dei 14 disponibili, attribuendolo alla lista che abbia riportato la più alta cifra elettorale.
2. In tal caso si procede all'assegnazione dei restanti seggi secondo quanto previsto all'articolo precedente sottraendo però ai voti validi i voti riportati da tale lista.

Articolo 23

Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti nella Consulta e del Consigliere Aggiunto.
2. Sono eletti consiglieri, i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.
3. E' eletto Consigliere Aggiunto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 24

Predisposizione delle istruzioni e disciplina di dettaglio

1. L'Ufficio Elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai presidenti degli Uffici di sezione, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.
2. La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell'elezione della Consultazione degli stranieri è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno entro 30 giorni prima della data delle consultazioni, in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente.
3. Della disciplina applicabile si dà conto nelle istruzioni da distribuire ai Presidenti degli Uffici di Sezione.

Art. 25

Norma finale

1. L'estensione del diritto di voto, attivo e passivo, ai cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, alle elezioni amministrative del Comune di Pescara, fa decadere la Consulta dei cittadini stranieri ed il Consigliere Aggiunto previsto dal presente Regolamento.